SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

Mercoledì 21 Giugno 1967

Presidenza del Presidente Schiavone

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a concorsi riservati, trovantisi in particolare situazione » (422), d'iniziativa dei senatori Lepore ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Accogliendo senza dibattito la proposta del relatore, senatore Bartolomei, la Commissione decide di sottoporre all'esame della Commissione finanze e tesoro il testo di un emendamento presentato dal senatore Lepore, tendente a superare le dfficoltà sollevate appunto dalla 5^a Commissione nel parere di sua competenza.

« Costituzione della provincia di Pordenone » (1886), d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Bonacina propone di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante e la Commissione unanime, con l'assenso del Governo, accoglie la richiesta.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica » (938), d'iniziativa dei senatori Lussu e Schiavetti. (Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Schiavone dichiara che, in base agli elementi di giudizio forniti dagli uffici del Senato, egli ritiene di dover ribadire la necessità che la Commissione raccomandi all'Assemblea la reiezione del disegno di legge.

I senatori Gianquinto e Ajroldi fanno presente l'opportunità di rimandare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento stesso, per meglio approfondirne lo studio. La proposta di rinvio è quindi accolta dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055).

(Discussione e rinvio).

Sul disegno di legge riferisce ampiamente il senatore Zampieri, il quale ne propone l'approvazione in un nuovo testo, così formulato:

«Art. 1. — All'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il limite del 50 per cento di cui al comma precedente, e la devoluzione del compenso al Comune, non si applicano per le visite mediche e per i certificati richiesti da privati (escluse le visite per il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande), per le iniezioni conservative e gli interventi relativi al condizionamento delle salme, per i certificati relativi alla usabilità delle tombe private, per gli accertamenti, le attestazioni ed i pareri richiesti da privati non prescritti da disposizioni di legge, o di regolamento.

"Il compenso spettante per gli accertamenti effettuati per il rilascio delle autorizzazioni stagionali agli esercizi pubblici ed agli stabilimenti balneari e termali, riservata la quota del 25 per cento al Comune, è escluso dal computo di cui al secondo comma del presente articolo" ».

« Art. 2. — All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

"Il limite del cinquanta per cento dello stipendio di cui al comma precedente e la devoluzione del compenso al Comune, non si applicano per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visita, fuori dell'orario stabilito dall'autorità comunale, degli animali abbattuti; visita delle carni e dei prodotti ittici introdotti nel territorio del Comune; visita degli animali abbattuti d'urgenza o morti a domicilio dei privati o sospetti di rabbia nei casi di osservazione domiciliare; visita dei suini macellati a domicilio, compreso l'esame trichinoscopico; accertamento diagnostico per i riproduttori maschi e prova della tubercolina delle bovine adibite alla produzione del latte: trattamento immunizzante, eseguito per disposizione dell'autorità comunale a termini degli articoli 74, 114, 119 e 120 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320" ».

Dopo avere precisato la portata delle modificazioni sostanziali e formali da lui proposte, il relatore auspica che la Commissione e il Governo possano accoglierle, giacchè esse — a suo avviso — sono idonee a soddisfare, seppur parzialmente, le aspirazioni dei sanitari interessati. Il senatore Zampieri auspica altresì la sollecita emanazione di un provvedimento legislativo di carattere generale, che abroghi qualsiasi disposizione concernente compensi d'ogni specie per operazioni e per rilascio di atti e di certificati rientranti nelle specifiche competenze, tanto degli organi statuali, quanto di quelli locali; ovviamente, l'auspicato provvedimento dovrebbe inquadrarsi nella riforma della pubblica Amministrazione.

La Commissione delibera quindi che la relazione e gli emendamenti proposti dal senatore Zampieri siano stampati e distribuiti, per consentirne un meditato esame.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

« Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (2231), d'iniziativa dei senatori Palumbo ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Il presidente Schiavone riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge, mettendo in rilievo che esso ha raccolto i consensi di tutte le parti politiche.

Dopo un breve intervento del senatore Palumbo, il quale sottolinea l'urgenza di accelerare al massimo l'iter del provvedimento, prendono la parola i senatori Giuliana Nenni, Aimoni, Ajroldi, Tupini e Molinari, dichiarandosi tutti favorevoli ad una sollecita approvazione del disegno di legge.

Infine, dopo che il sottosegretario Ceccherini, a nome del Governo, ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, la Commissione lo approva nel testo originario.

La seduta termina alle ore 11,50.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 21 Giugno 1967

Presidenza del Presidente Fenoaltea

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Fenoaltea richiama l'attenzione della Commissione sul numero e sull'importanza dei provvedimenti assegnati alla Commissione stessa. Rivolge quindi ai colleghi l'invito a favorire, per quanto possibile, la piena utilizzazione del tempo disponibile, anche per evitare di trasmettere all'altro ramo del Parlamento provvedimenti che quest'ultimo si trovi in condizione di non poter esaminare prima della fine della legislatura, ciò che renderebbe vano il lavoro svolto. Preannuncia infine la convocazione di sedute straordinarie, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REDIGENTE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516).

(Seguito della discussione e rinvio).

il relatore, senatore Berlingieri, proseguendo la replica agli oratori intervenuti nel dibattito sul provvedimento, rileva l'opportunità di operare una netta distinzione tra la materia riguardante gli istituti penali e quella riguardante la prevenzione della delinquenza minorile, anche in considerazione della necessità di una sempre migliore qualificazione degli organi preposti a funzioni tanto delicate. Tale esigenza, secondo il relatore, potrebbe tradursi in una modificazione dell'articolo 1, il quale, peraltro, potrebbe prevedere la creazione di un organo centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di coordinamento.

Il senatore Berlingieri sottolinea quindi la funzione rieducativa del lavoro dei carcerati e l'opportunità che a questo settore siano riservate particolari cure da parte delle autorità competenti; dopo avere affermato l'esigenza di una sempre migliore qualificazione del personale addetto ai compiti della prevenzione della delinquenza minorile, l'oratore dichiara di ritenere necessaria una precisazione del concetto di « minore disadattato », e propone a tal fine l'espressione: « minore degli anni 18 che abbia dato rilevanti prove di irregolarità nella condotta familiare e sociale ».

Il relatore s'intrattiene poi su altri problemi, come quelli riguardanti la liberazione condizionale, le funzioni del giudice di sorveglianza, i compiti delle direzioni distrettuali per la prevenzione della delinquenza minoriie e la rieducazione dei minorenni, la consistenza numerica del personale addetto agli istituti, l'assistenza carceraria e post-carceraria. L'oratore conclude il suo ampio intervento riconfermando la sua opinione favorevole al provvedimento, che ritiene ispirato a fini di altissima civiltà.

Prende quindi la parola il ministro Reale. Dopo avere ringraziato il relatore e tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, il Ministro guardasigilli rileva che le critiche rivolte al disegno di legge riguardano punti particolari e non l'impostazione complessiva. Per questa ragione limiterà il suo intervento alla trattazione delle questioni particolari sollevate dai vari oratori.

Riferendosi alle osservazioni del relatore, il ministro Reale si sofferma tra l'altro sulle regole che disciplinano la vita degli imputati durante la carcerazione preventiva, sui rapporti tra il provvedimento attuale e i Codici, sulla liberazione condizionale, su problemi vari attinenti agli strumenti di attuazione del provvedimento e, in particolare, sul suggerimento riguardante la costituzione di un organo centrale con funzioni di coordinamento tra il settore degli istituti penitenziari e quello della prevenzione della delinquenza minorile.

Replicando poi alle osservazioni svolte dal senatore Morvidi, il ministro Reale afferma tra l'altro — circa il problema dell'intervento del tribunale - che si tratta di provvedimenti che incidono nella sfera delle libertà individuali e che quindi l'intervento della magistratura costituisce una garanzia per la difesa delle libertà stesse. Quanto alle osservazioni svolte dal senatore Maris a proposito degli articoli 22 e 23 del provvedimento, il Ministro di grazia e giustizia dichiara di ritenere accettabile la sostituzione del procuratore della Repubblica con il giudice di tribunale; passa poi a trattare del concetto di « minore disadattato » e delle questioni concernenti la individualizzazione e differenziazione del trattamento.

Riferendosi quindi alle osservazioni svolte dal senatore Pinna in merito al lavoro dei detenuti, l'onorevole Reale sottolinea la delicatezza e la complessità del problema della remunerazione del lavoro carcerario, che va in qualche modo risolto, anche se non è stata ancora data una risposta definitiva al quesito se il lavoro carcerario sia o non sia una forma di espiazione della pena. Ovviamente — rileva l'oratore — la risposta a tale quesito influisce sulla risoluzione del problema. A suo giudizio, occorre individuare una soluzione intermedia, pur riconoscendo che ci si avvia verso la concezione del pieno diritto del lavoratore detenuto alla remunerazione della sua attività.

Circa le osservazioni svolte dal senatore Pace sul problema dell'assistenza post-carceraria, il Ministro ricorda che qualche passo in avanti è stato compiuto, e che il problema può essere avviato a soluzione col perfezionamento degli strumenti di assistenza di cui si dispone attualmente e con la utilizzazione della iniziativa privata nel settore; è comunque d'accordo col relatore sulla estrema importanza del problema.

Il Ministro guardasigilli fa quindi riferimento ai rilievi svolti dal senatore Jodice per quanto riguarda il problema delle competenze e ribadisce l'opinione che, trattandosi di misure limitative della libertà individuale, l'intervento dell'autorità giudiziaria costituisca una garanzia dei diritti individuali; svolge quindi talune osservazioni sulle funzioni del giudice di sorveglianza, sulla direzione delle biblioteche del carcere e sulla distribuzione dei giornali all'interno degli istituti carcerari.

Con riferimento all'osservazione del senatore Rendina circa la Direzione distrettuale per la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni, l'oratore sottolinea la diversità delle funzioni della Direzione medesima rispetto a quelle del Ministero di grazia e giustizia e della magistratura.

Il Ministro guardasigilli conclude il suo intervento proponendo alla Commissione di esaminare anzitutto le disposizioni preliminari del provvedimento e la parte riguardante la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e l'assistenza; rivolge quindi ai componenti della Commissione la preghiera di presentare con adeguato anticipo eventuali proposte di emendamento, per consentirne l'esame da parte degli uffici del Ministero.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 21 giugno 1967

Presidenza del Presidente Cornaggia Medici e del Vicepresidente Palermo

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2089), d'iniziativa dei senatori Rosati e Zenti.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Piasenti riferisce sul disegno di legge, con il quale vengono disposti taluni miglioramenti di carriera per i capitani del servizio di Commissariato (ruolo sussistenza) dell'Esercito, che abbiano frequentato l'apposito corso superiore prescritto.

Il relatore conclude esprimendo avviso favorevole al disegno di legge, soprattutto perchè esso consente — a suo avviso — un adeguamento di carriera in rapporto agli sviluppi scientifici e tecnologici verificatisi in questi anni in seno alle Forze armate.

Il presidente Cornaggia Medici, prendendo brevemente la parola, sottolinea l'opportunità del provvedimento, che si inquadra nell'esigenza di affrontare con sempre maggiore attenzione i problemi della dietetica anche in campo militare.

Si apre, quindi, un ampio dibattito.

Il senatore Darè ricorda l'orientamento già da tempo emerso in seno alla Commissione, di non procedere ulteriormente all'esame di provvedimenti settoriali, nell'attesa della presentazione al Parlamento di un disegno di legge organico sull'avanzamento degli ufficiali.

Il senatore Bonaldi esprime il dubbio che l'approvazione di provvedimenti particolari, lungi dall'eliminare gli inconvenienti lamentati, possa facilitare il sorgere di più gravi sperequazioni nei confronti di categorie similari.

Il senatore Angelilli si dichiara favorevole al disegno di legge ed auspica, nel contempo, la sollecita presentazione da parte del Governo del provvedimento di carattere generale.

Il senatore Palermo, dopo aver elevato la sua protesta perchè ancora non pervengono dal Governo proposte legislative armoniche sulla materia in esame, al fine di evitare il proliferare di una legislazione frammentaria, propone di sospendere la discussione del provvedimento in titolo, anche per indurre il Governo a presentare tali proposte, pur nello scorcio della legislatura.

Il senatore Vallauri afferma che il disegno di legge va inteso soprattutto come uno stimolo al Governo a presentare provvedimenti di natura globale ed esprime l'avviso che il problema dell'avanzamento degli ufficiali debba essere rapportato al nuovo ordinamento delle Forze armate.

Quindi il sottosegretario Guadalupi, replicando agli oratori intervenuti, dichiara che il Governo, pur apprezzando lo spirito che ha mosso i proponenti, ritiene che il voler affrontare settorialmente e minutamente un problema di tale natura potrebbe comportare il rischio di nuove, non desiderabili sperequazioni.

Il Governo — aggiunge l'onorevole Guadalupi — che si è preoccupato di porre allo studio tutte le eventuali modifiche che si possono appalesare utili per una revisione generale della legge d'avanzamento, non può pertanto che manifestare avviso contrario al disegno di legge in discussione, confermando quanto anche altre volte precisato, che presenterà, a studi compiuti, gli attesi provvedimenti organici di modifica della legge sull'ordinamento e di quella sull'avanzamento degli ufficiali.

Il senatore Palermo dichiara di insistere nella sua proposta di sospensione della discussione, sia per spingere il Governo a presentare gli annunciati provvedimenti, sia per verificare se ufficiali appartenenti ad altre categorie si trovino nelle stesse condizioni. Il senatore Albarello lamenta la diversità di trattamento riservata dal Governo ad altra, ben più elevata categoria di ufficiali, in favore della quale — nell'ultima seduta della Commissione — è stato rapidamente approvato un disegno di legge.

Il senatore Rosati, dopo avere affermato di non dubitare della ferma volontà del Governo di voler presentare norme organiche in materia, richiama l'attenzione sul tempo che verrà necessariamente richiesto dall'elaborazione di un così complesso provvedimento; non può peraltro non associarsi al precedente oratore nel notare che, quando si tratta di agevolare categorie di ufficiali di grado elevato, uguale atteggiamento non viene adottato dal Governo.

Il senatore Zenti, ricordato che il disegno di legge è frutto di una lunga meditazione e che è stato presentato per sanare un'ingiusta situazione, nelle more della presentazione dei provvedimenti governativi, afferma di ritenere che le norme in discussione non comporterebbero alcun aumento di posti in organico. L'oratore conclude dichiarandosi, comunque, non contrario ad un breve rinvio della discussione, per acclarare se vi siano ufficiali di altri servizi nelle medesime condizioni.

In senso favorevole ad un rinvio della discussione a breve termine si pronunciano i senatori Darè, Angelilli, Maggio e Rosati. Il senatore Pelizzo, sottolineata la difficoltà di una rapida soluzione globale dei problemi dell'avanzamento, si dichiara invece favorevole — riconoscendo giusto il contenuto del disegno di legge — a che la discussione venga proseguita.

A conclusione, dopo che il senatore Palermo ha dichiarato di non insistere nella proposta sospensiva avanzata, la Commissione decide — con l'astensione dei senatori Pelizzo e Rosati — di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra ai prigionieri delle guerre 1915-18 e 1940-45 » (1371), d'iniziativa dei senatori Albarello ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo un breve dibattito di carattere procedurale, il senatore Pelizzo — quale membro della sottocommissione incaricata, nella seduta precedente, di predisporre una nuova formulazione del disegno di legge, tale da tenere conto delle osservazioni di natura giuridica sollevate — richiama, con una particolareggiata esposizione, i termini della questione.

L'oratore afferma di ritenere pienamente valide le ragioni di ordine morale che sono alla base del provvedimento ed esprime l'avviso che il nuovo testo dell'articolo unico predisposto, mentre non turberebbe l'attuale configurazione giuridica del combattente, alla luce anche del diritto internazionale, costituirebbe un tangibile riconoscimento dei sacrifici sofferti dai nostri prigionieri di guerra.

Tale nuova formulazione — osserva il senatore Pelizzo — consentirebbe l'estensione del riconoscimento delle campagne di guerra ai combattenti fatti prigionieri, limitatamente peraltro al periodo massimo di due anni ed ai soli effetti amministrativi.

Il senatore Darè dichiara di concordare sulla formulazione proposta. Il senatore Maggio consente anch'egli su tale nuovo testo, prospettando peraltro l'opportunità di predisporre una disciplina legislativa organica sui prigionieri di guerra. Il senatore Piasenti esprime invece talune preplessità sul disegno di legge per una serie di motivi, tra i quali anzitutto l'attendibilità del giudizio della commissione d'interrogatorio all'atto del rimpatrio, che lascia prevedere la pratica estensione dei previsti benefici a tutti i prigionieri di guerra.

Dopo ulteriori interventi favorevoli dei senatori Albarello e Palermo, prende la parola il Sottosegretario di Stato per la difesa.

L'onorevole Guadalupi dichiara che il Governo non può che confermare le valutazioni negative più volte espresse, non essendo emersi dall'esame del disegno di legge elementi nuovi, eccezion fatta per le proposte di riduzione temporale del periodo di prigionia valutabile e per la limitazione del riconoscimento ai soli fini amministrativi.

Dopo avere ricordato che la legislazione in atto è frutto di ponderate decisioni del Parlamento, il Sottosegretario di Stato per la difesa afferma che accogliendo il disegno di legge proposto non si verrebbe ad introdurre una semplice deroga alla vigente legislazione, ma si sconvolgerebbero i presupposti giuridici finora osservati. Quanto, poi, alle deroghe introdotte a suo tempo per i combattenti fatti prigionieri dopo l'8 settembre e detenuti in Germania ed in Giappone, sottolinea la diversa posizione giuridica, rispetto a quella di prigioniero di guerra, rivestita da quanti siano stati internati nei due Paesi suddetti.

L'onorevole Guadalupi conclude dichiarando, peraltro, che il Governo — mentre ribadisce il proprio avviso contrario — non si oppone, per motivi di deferenza verso la Commissione, ad un rinvio della discussione, per un più approfondito esame della nuova formulazione proposta.

Dopo brevi dichiarazioni dei senatori Albarello, Vallauri, Pelizzo e del presidente Cornaggia Medici, favorevoli ad un breve rinvio del dibattito, la Commissione decide di proseguire l'esame del disegno di legge in una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,35.

FINANZE E TESORO (5ª)

Mercoledì 21 giugno 1967

Presidenza del Vicepresidente
MARTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli comunica che il senatore Angelo De Luca, relatore sui provvedimenti concernenti i danni di guerra, ha chiesto un breve rinvio del seguito della discussione di tali provvedimenti, essendo impegnato nella stesura della relazione sul disegno di legge che approva il programma economico nazionale; comunica altresì che il sottosegretario per le finanze Vittorino Colombo ha fatto presente di non poter presenziare alla riunione della Commissione, perchè impegnato presso il Co-

mitato internazionale della programmazione economica; al riguardo il Presidente osserva che l'attività legislativa dovrebbe essere considerata preminente rispetto ad altre riunioni. Informa poi che il senatore Cenini, rientrato dopo lunga assenza, ha chiesto un breve rinvio per riferire sul disegno di legge n. 2154, in materia di imposte di fabbricazione.

Il presidente Martinelli comunica infine che il senatore Maccarrone ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta di domani del disegno di legge n. 2189, che riguarda la valutazione di taluni esami sostenuti dai direttori di sezione della Ragioneria generale dello Stato; il senatore Salari ha chiesto inoltre che venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2043, relativo all'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro.

RICHIESTA DI DOCUMENTI AL GOVERNO IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

Il presidente Martinelli comunica al rappresentante del Governo il desiderio della Commissione di ricevere alcune copie dei bilanci approvati negli ultimi tre esercizi dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, al fine di poterne ricavare utili elementi di valutazione in rapporto alla discussione del disegno di legge n. 1354 sul nuovo ordinamento dell'Istituto medesimo.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige » (1576), d'iniziativa del senatore Berlanda.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Maier, ricorda la precedente discussione, nella quale erano stati richiesti taluni chiarimenti. Rispondendo poi all'osservazione secondo la quale la forma legislativa sarebbe sproporzionata alla materia del provvedimento, l'oratore fa presente che l'Istituto è stato creato con legge, per cui ogni modifica, anche soltanto alla denominazione dell'Ente, dev'essere fatta per legge. Alla domanda se l'Istituto continuerà ad esercitare il credito a lungo termine an-

che con la nuova denominazione, il relatore risponde che nessuno dei partecipanti ad esso (Stato, Regione) pensa di rinunziare a tale compito; per quanto riguarda infine l'obiezione secondo la quale, se restano immutate le finalità dell'Istituto, appare inutile modificarne il nome, il senatore Maier afferma che la nuova denominazione proposta costituisce una semplificazione, in analogia a ciò che è stato fatto per altri istituti simili.

Il relatore conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Il presidente Martinelli osserva che i chiarimenti forniti dal relatore hanno risolto ogni dubbio; dopo di che il provvedimento viene approvato all'unanimità.

« Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro » (1645), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Banfi, rilevando che già una serie di enti pubblici che esercitano il credito a medio termine alle medie e piccole industrie hanno ottenuto la parificazione delle obbligazioni da essi emesse alle cartelle fondiarie (con la conseguenza che le obbligazioni fruiscono di agevolazioni fiscali e sono accettate come pegno o come cauzione). Il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento, ritenendo giusto che siano parificate alle cartelle fondiarie anche le obbligazioni della sezione di medio credito della Banca Nazionale del lavoro, la quale svolge una funzione utile ed è di proprietà dello Stato.

Il senatore Bertoli ritiene che occorra accertare con chiarezza se, estendendo la agevolazione in questione, non si compia un atto di parzialità ai danni di istituti che compiono le medesime operazioni e che attualmente risultano esclusi da tale vantaggio.

Il Presidente esprime l'opinione che, allorchè con una legge del 1964 si parificarono le obbligazioni di tutti gli istituti regionali alle cartelle fondiarie, si sia probabilmente incorsi in un'involontaria omissione; aggiunge però che occorre accertare se non esista qualche altra sezione facoltizzata ad

emettere obbligazioni non ancora parificate alle cartelle fondiarie.

Il relatore ribadisce l'opportunità di accordare il beneficio alla sezione della Banca nazionale del lavoro, che è integralmente nelle mani dello Stato, a differenza di altri istituti soltanto controllati dall'IRI.

Il senatore Trabucchi rileva la tendenza all'introduzione di norme contrastanti col principio dell'eguaglianza tra gli istituti che esercitano il medio credito a mezzo di obbligazioni, per cui ritiene opportuno che il relatore riferisca panoramicamente su tali istituti.

Il presidente Martinelli fa presente che nella relazione dei proponenti del disegno di legge si afferma che non esistono altri istituti o sezioni le cui obbligazioni non fruiscano di tali vantaggi; il senatore Banfi rileva che, mentre l'affermazione è esatta per le sezioni, non appare rispondente al vero per gli istituti.

Dopo brevi interventi dei senatori Artom, Trabucchi e Roda, il senatore Bertoli ribadisce le sue affermazioni e chiede un rinvio della discussione per consentire al relatore di approfondire la complessa materia. Il presidente Martinelli sottolinea la differenza tra il credito all'industria in genere e quello alla piccola e media industria, prospettando l'opportunità di far sì che l'agevolazione in discussione non si traduca in privilegio in confronto ad altri organismi che esercitano lo stesso tipo di credito; dopodichè la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 11.

ISTRUZIONE (6ª)

Mercoledì 21 Giugno 1967

Presidenza del Presidente Russo

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

« Disciplina della professione di "tecnico di laboratorio di analisi cliniche", ausiliaria della professione medica, e norme per l'istituzione delle scuole » (2153), d'iniziativa dei senatori Maccarrone e Scotti.

(Parere all'11a Commissione).

Il senatore Monaldi, designato estensore del parere, rileva che il tema delle scuole professionali per tecnici di laboratorio, che occupa gli articoli da 6 a 10 del provvedimento, è di stretta competenza della 6ª Commissione. Dopo avere indicato quindi, da una parte le finalità del provvedimento cui in linea di massima aderisce — ma d'altro canto talune incongruenze emergenti nella prospettata normativa per il nuovo stato giuridico di questo personale, nonchè per la posizione dei tecnici attualmente in servizio e per le scuole ora funzionanti, il senatore Monaldi formula la proposta che tali rilievi siano bensì inseriti nel parere all'11a Commissione, ma soprattutto portati a conoscenza della Presidenza del Senato per le opportune decisioni.

Nella discussione successiva intervengono i senatori Cassano, Piovano, Romano, Donati ed il proponente del disegno di legge, senatore Maccarrone.

Il senatore Cassano si associa ai rilievi dell'estensore del parere circa la disciplina degli studi previsti negli articoli 6 e 7 per il conseguimento del diploma di tecnico di laboratorio (a suo giudizio eccessivamente estensiva) e dichiara di ritenere indubbia, su questa parte, la competenza primaria della Commissione istruzione.

Sul merito dell'ordinamento di tali studi, il senatore Piovano osserva che la necessità di una preparazione di base, anche ai fini della qualificazione professionale, non è più revocata in dubbio; mentre, riguardo alla questione della competenza, il senatore Romano esprime la propria preferenza per l'assegnazione del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite 6^a e 11^a.

Indi, dopo che il senatore Donati ha aderito a quest'ultima proposta, prende la parola il proponente del disegno di legge. Il senatore Maccarrone si sofferma sull'urgenza di una disciplina di questa professione sanitaria, ausiliaria della professione medi-

ca. Quindi, dopo avere sostenuto l'inaccettabilità di una preparazione volta al mero addestramento tecnico-professionale, esprime l'avviso che un corso che si ponga il fine di una valida preparazione culturale di base eserciterà anche una funzione di selezione. Circa la competenza, il senatore Maccarrone mette in evidenza il notevole rilievo che la parte sanitaria ha nei 14 articoli del disegno di legge, e prospetta due possibili soluzioni: la 6^a Commissione potrebbe formulare. nel proprio parere alla 11ª, quegli emendamenti che, per la parte di sua competenza, riterrà necessari, ovvero chiedere che il disegno di legge sia assegnato alle due Commissioni riunite.

Replicando, il senatore Monaldi chiarisce di non avere escluso tale ultima soluzione, mentre si dichiara contrario alla prima, dovendo il disegno di legge essere sottoposto ad una complessa rielaborazione: l'oratore, anzi, si augura — nell'interesse della professione medica, la quale ha sempre più bisogno di personale tecnico qualificato per i laboratori — che il disegno di legge sia assegnato alle due Commissioni riunite in sede deliberante e, quindi, approvato prima della fine della legislatura, da entrambe le Camere.

Dopo che il Sottosegretario si è associato alle conclusioni del relatore, la Commissione dà mandato al senatore Monaldi di formulare il parere all'11^a Commissione nei termini sopra precisati, incaricando il presidente Russo di portare il parere stesso a conoscenza della Presidenza del Senato per le opportune decisioni.

IN SEDE DELIBERANTE

« Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di "monumentalità" ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 » (2233), d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri; Fornale ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Limoni riferisce sul provvedimento, che è rivolto a conservare nella attuale fisionomia alcuni luoghi fra i più noti della quarta guerra del nostro Risorgimento; si sofferma infine sull'elevato significato morale della Campana dei caduti di Rovereto, collocata appunto nelle zone per cui si chiede speciale protezione, la quale, oltre a ricordare i caduti di tutte le guerre, diffonde fra i popoli il monito a saper mantenere la pace.

A nome del Gruppo comunista, il senatore Piovano dichiara di concordare con lo spirito della proposta; formula peraltro riserve sulla competenza assegnata al Ministro della difesa.

Il sottosegretario Elkan reca l'assenso del Governo e dà al senatore Piovano precisazioni sulla competenza del Ministro della difesa, la quale peraltro non esclude il concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che è anzi esplicitamente previsto.

L'articolo unico del disegno di legge è infine approvato dalla Commissione.

« Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali » (2073), d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge, iniziato il 30 maggio.

Il sottosegretario Elkan fornisce le informazioni richieste nella precedente discussione. In particolare sottolinea l'opportunità che la dispensa dal possesso dei requisiti dell'effettivo esercizio delle funzioni nelle qualifiche inferiori di vice rettore e di vice rettore aggiunto per gli aspiranti alla nomina a rettore ed a vice rettore sia limitata (come stabilisce l'articolo 1) soltanto ad un concorso: in tal guisa infatti, mentre non viene ignorata la legislazione anteriore all'entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1678 (da cui sono stati richieste, con disposizione innovativa, le indicate qualifiche) non viene neppure vanificata la nuova disciplina, che è in sè valida.

L'onorevole Elkan precisa quindi che le aspettative nel frattempo formatesi in base alla ricordata legge n. 1678 non debbono indurre ad ignorare le attese, non meno legittime, di quegli aspiranti che avevano accettato altri compiti extraconvittuali, sempre nell'ambito scolastico, in considerazione appunto dell'assenza di qualsiasi dispo-

sizione limitativa della natura di quella poi introdotta, in ordine ai requisiti per l'ammissione ai concorsi a vice rettore ed a rettore.

Il Sottosegretario assicura infine che la posizione degli aspiranti, non certo immeritevoli, i quali si trovano nelle condizioni di beneficiare del provvedimento (non più di qualche decina) non è sfuggita neppure a quel regolamento di attuazione della più volte richiamata legge n. 1678, la cui elaborazione, purtroppo, è ancora in corso.

Segue una breve discussione, alla quale prendono parte i senatori Donati, Piovano e Spigaroli.

Il senatore Donati conferma le sue perplessità, ritenendo che solo giustificati motivi possano, in via generale, indurre a derogare al requisito della preparazione didattica per l'ammissione ai posti direttivi negli istituti di istruzione secondaria.

Il senatore Piovano propone di riesaminare in una più ampia impostazione tutto il problema dei capi di istituto ed esprime il timore che il provvedimento possa aprire il varco ad una serie di altre richieste.

Il senatore Spigaroli, infine, si dichiara favorevole al disegno di legge.

Replicano quindi, fornendo ulteriori chiarimenti, il relatore Limoni ed il sottosegretario Elkan.

Infine, dopo che il senatore Scarpino ha annunciato che i senatori comunisti si asterranno dalla votazione, la Commissione approva i due articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (898), di iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore Stirati, in una breve illustrazione, precisa che il provvedimento tende ad eliminare la norma che esclude dal computo del servizio prestato, ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo d'istituto da parte dei professori passati nei ruoli ordinari dai ruoli speciali transitori, il periodo

trascorso in questi ultimi ruoli: norma tanto meno giustificata — a suo avviso — dopo che sono state effettuate le note immissioni in ruolo, senza limitazioni del genere, di insegnanti in possesso della sola abilitazione. Il relatore conclude proponendo alla Commissione di chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore Spigaroli, proponente del disegno di legge, rileva l'importanza della valutazione del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, non tanto (dato il decorso del tempo) ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo d'istituto, quanto ai fini dei relativi punteggi.

Il senatore Romano annuncia che il Gruppo comunista non si opporrà alla richiesta di assegnazione in sede deliberante, alla quale anche il sottosegretario Elkan dichiara di non essere contrario.

La proposta del relatore è infine accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 12,10.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7°)

MERCOLEDì 21 GIUGNO 1967

Presidenza del Presidente GARLATO e del Vicepresidente GIANCANE

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

La seduta ha inizio alle ore 9.40.

IN SEDE DELIBERANTE

- « Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (1718).
- « Norme per la disciplina delle opere con strutture in conglomerato cementizio semplice, armato precompresso e di metallo » (1743), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Garlato, dopo aver invitato il senatore de Unterrichter a riassumere nuovamente, presente il rappresentante del Governo, i termini dei problemi che la Commissione è chiamata ad esaminare, propone che, alla chiusura della discussione generale, sia dato incarico ad una sottocommissione di predisporre un testo unificato sulla materia di cui si discute.

Il relatore, richiamate le considerazioni da lui svolte nella seduta del 14 giugno ultimo scorso (ed in particolare la opportunità che la nuova disciplina sia estesa a tutte le strutture portanti e non soltanto a quelle in cemento armato), illustra taluni aspetti che, a suo avviso, la nuova normativa dovrebbe considerare, specie in tema di incombenze spettanti al progettista, all'imprenditore ed al collaudatore dei lavori (quest'ultimo da nominarsi in corso di opera, e non ad opera ultimata) nonchè in materia di criteri di calcolo e di coefficiente di sicurezza.

Il senatore de Unterrichter conclude la sua esposizione suggerendo l'approvazione di un articolo, in virtù del quale il Governo sia tenuto ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della futura legge, il regolamento (da aggiornarsi ogni due anni) contenente le norme tecniche sulle costruzioni disciplinate dalla legge stessa.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Gaiani si dichiara d'accordo in linea di massima col relatore, pur manifestando riserve su talune norme del progetto governativo (ad esempio, in tema di controlli).

Il senatore Genco, dopo avere ribadito l'opportunità che la legge sia limitata al solo aspetto amministrativo del settore di cui trattasi, concorda col relatore sulla necessità che il collaudatore sia nominato in corso d'opera, mentre ritiene preferibile limitare a sei mesi il termine da concedersi al Ministero per l'emanazione del regolamento tecnico.

Anche il senatore Murgia si dichiara d'accordo con l'impostazione data dal relatore, sia per quanto concerne la materia dei collaudi sia per quanto riguarda l'estensione della futura normativa anche alle costruzioni in strutture metalliche, in laterizi, eccetera.

Il senatore Giacomo Ferrari, riservandosi d'intervenire in dettaglio in sede di discussione dei singoli articoli, esprime l'avviso, in via di principio, che le competenze pubbliche in questa materia siano accentrate nel Genio civile piuttosto che nella Prefettura, mentre, per quanto concerne il collaudatore, ritiene che opportunamente esso dovrebbe esser nominato al momento dell'inizio dei lavori.

Il senatore Zannier, dopo avere ricordato che la normativa tecnica oggi vigente risale a circa trenta anni fa, ed è pertanto largamente superata dal progresso tecnologico che si è verificato nel campo delle costruzioni, ed avere auspicato che la futura legge non limiti il proprio campo di applicazione alle costruzioni in cemento armato, si dichiara d'accordo col relatore circa la nomina in corso d'opera del collaudatore (che in una moderna prospettiva dovrebbe assumere una nuova funzione di collaborazione tecnica col progettista). L'oratore, infine, ritiene indispensabile che la sottocommissione cui ha accennato il Presidente si avvalga dell'opera di esperti, anche non appartenenti al Ministero dei lavori pubblici.

Dopo un intervento del senatore Fabretti, il quale chiede che siano salvaguardati i diritti dei geometri, ed una breve replica del senatore de Unterrichter, prende la parola il sottosegretario de' Cocci.

Il rappresentante del Governo, rilevate le larghe convergenze che si sono manifestate su diversi punti fondamentali della materia di cui si discute, prende atto con soddisfazione del mandato che si intende conferire ad una sottocommissione, alla quale preannuncia la più ampia collaborazione del Ministero dei lavori pubblici.

Su proposta del Presidente, accolta dalla Commissione, la sottocommissione risulta composta dal relatore e dai senatori Crollalanza, Gaiani, Genco e Zannier.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici » (2186), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Lombardi, in un'ampia relazione, illustra le linee generali e le finalità

del disegno di legge in esame. Dopo aver precisato che esso mira a soddisfare esigenze ormai indilazionabili del Ministero dei lavori pubblici, l'oratore aggiunge che questo scopo viene raggiunto non solo con un adeguamento quantitativo degli organici (cioè con l'inquadramento di personale oggi fuori ruolo) ma anche a mezzo di un riordinamento qualitativo, attuato mediante l'unificazione di taluni ruoli e la semplificazione nella distribuzione di talune funzioni.

L'oratore esamina quindi minutamente i diversi articoli del provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 5, che intende soddisfare esigenze più volte rilevate, e sull'articolo 18 che, con l'agevolazione concessa al personale in esso considerato, anticipa il nuovo equilibrio burocratico cui tende il disegno di legge. Il relatore conclude la sua esposizione dichiarandosi completamente favorevole al disegno di legge, all'approvazione del quale non sono di ostacolo talune imperfezioni formali, e proponendo che la Commissione chieda alla Presidenza del Senato l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Genco, dopo aver lamentato che il disegno di legge non tenga nel dovuto conto la categoria dei geologi, chiede che il Governo dia assicurazioni circa l'interpretazione estensiva da darsi all'articolo 5 nonchè circa il coordinamento dell'articolo 18 con la legge n. 1526 del 1962, che tratta, in un quadro più ampio, lo stesso problema; precisa comunque di essere favorevole, pur con le ricordate osservazioni, al disegno di legge ed alla proposta del relatore.

Prende poi la parola il senatore Adamoli, il quale, giudicando inaccettabile ogni intervento governativo inteso a ritardare l'iter del disegno di legge in Senato, ne auspica la sollecita approvazione; dichiara pertanto che il suo Gruppo è favorevole alla richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Dopo interventi dei senatori Giancane, Zannier e Chiariello, favorevoli alla proposta del relatore, prende la parola il senatore Francesco Ferrari, il quale manifesta il timore che il proposto adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici provochi analoghe richieste da parte dei dipendenti di altri Ministeri; esprime poi la sua meraviglia per il fatto che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati abbia accolto il disegno di legge in esame, mentre ciò non è avvenuto per un provvedimento analogo e di minore portata, anch'esso d'iniziativa governativa; pur con queste osservazioni, il senatore Ferrari dichiara di non opporsi alla richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Dopo una breve replica del relatore, il sottosegretario de' Cocci riassume succintamente l'iter del disegno di legge in sede governativa e in sede parlamentare, sottolineando soprattutto la circostanza che alla Camera dei deputati esso è stato discusso ed approvato dalla Commissione competente in tema di rapporto di pubblico impiego.

Dopo avere ricordato che talune norme costituiscono niente più che un adeguamento a una disciplina già in vigore per altri Dicasteri e che, comunque, ogni disposizione del disegno di legge è stata adottata tenendo soprattutto presente l'interesse della pubblica amministrazione, il rappresentante del Governo si augura che il disegno di legge possa essere rapidamente approvato, in modo da consentire di porre rimedio ad una disfunzione burocratica, che in taluni settori ha assunto aspetti davvero preoccupanti.

Infine la Commissione, all'unanimità, dà mandato al suo Presidente di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 12,10.

INDUSTRIA (9ª)

Mercoledì 21 giugno 1967

Presidenza del Presidente Bussi

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

« Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230 » (1367), d'iniziativa del senatore Genco.

(Parere alla 10ª Commissione).

Il presidente Bussi dà lettura di una lettera pervenutagli dal Presidente della 10^a Commissione, con la quale la 9^a Commissione viene invitata ad esprimere nuovamente il proprio parere sul provvedimento in titolo, avendo il Governo proposto un nuovo testo dell'articolo unico.

Il senatore Berlanda, estensore del parere, riferisce sulla citata modifica, ponendo in rilievo come essa tenga conto anche delle osservazioni e delle perplessità emerse durante il precedente esame in sede di 9^a Commissione; propone quindi di esprimere parere favorevole all'emendamento del Governo.

Dopo un breve intervento del senatore Banfi, la Commissione approva la proposta dell'estensore.

« Modifica dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2130), d'iniziativa del senatore Perrino.

(Parere alla 11^a Commissione).

Sul disegno di legge riferisce il senatore Forma, proponendo di esprimere parere non favorevole. Dopo che il senatore Francavilla ha prospettato l'esigenza di un'organica modificazione del testo unico delle leggi sanitarie per quanto concerne la regolamentazione delle farmacie, la Commissione accoglie la proposta del senatore Forma.

IN SEDE REFERENTE

« Concessione di un assegno pensionistico al personale in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (2203), di iniziativa dei senatori Pasquale Valsecchi e Celasco.

(Esame e rinvio).

Il senatore Berlanda, relatore, illustra 'l contenuto del provvedimento con il quale si tende a migliorare il trattamento di quiescenza dei dipendenti dalle Camere di com-

mercio, nonchè ad evitare alcune sperequazioni, risolvendo anche qualche dubbio d'interpretazione sulle norme vigenti in materia.

Il relatore, dopo aver concluso la sua esposizione dichiarandosi in linea di massima favorevole alle finalità del disegno di legge, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di poter approfondire lo studio di taluni aspetti che non gli appaiono ancora del tutto chiari.

Dopo che il sottosegretario Malfatti ha dichiarato di concordare con la proposta di rinvio, facendo presente che provvedimenti di analogo contenuto sono all'esame della Camera, il senatore Mammucari esprime qualche dubbio circa la possibilità che i provvedimenti cui ha accennato il rappresentante del Governo siano approvati nel corso dell'attuale legislatura ed auspica che l'iter del disegno di legge in esame sia rapidamente concluso.

Interviene quindi brevemente il senatore Secci, per chiedere alcuni schiarimenti in materia di pensioni.

Dopo una breve risposta del sottosegretario Malfatti, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

« Disciplina delle vendite sottocosto nel commercio al dettaglio » (1581), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Zannini, illustra le finalità del provvedimento, ponendo in rilievo gli inconvenienti che le vendite sottocosto comportano, anche per i consumatori; dopo avere analizzato i vari motivi e il meccanismo di dette vendite, l'oratore riconosce che il provvedimento in esame appare idoneo a superare gli inconvenienti citati.

Dopo un breve intervento del senatore Francavilla, il presidente Bussi ringrazia il relatore e fa presente che la delicatezza e la complessità della materia richiedono un ulteriore, approfondito studio del disegno di legge.

La Commissione decide quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

LAVORO (10^a)

Mercoledì 21 giugno 1967

Presidenza del Presidente Simone Gatto

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 10, n. 2, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 » (2176), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Varaldo, il quale fa presente la situazione deficitaria verificatasi nella gestione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, in conseguenza dell'incremento delle prestazioni corrisposte negli ultimi anni. Il relatore si dichiara pertanto favorevole al disegno di legge, che dispone l'aumento dal 2,70 per cento al 7,70 per cento del contributo temporaneo destinato al raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilità realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute, e consente che le altre aliquote contributive previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, possano essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze di gestione, con decreto del Presidente della Repubblica.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Fiore, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge, auspica che gli aumenti contributivi possano consentire l'effettiva applicazione alle pensioni della « scala mobile », già prevista dalle disposizioni vigenti, ma finora non attuata per mancanza di fondi.

Anche il senatore Di Prisco si dichiara favorevole al disegno di legge, esprimendo tuttavia talune perplessità sull'utilità dei fondi speciali, i quali, a suo avviso, dànno luogo a notevoli ed inopportune sperequazioni tra le varie categorie di pensionati.

Infine, dopo brevi interventi del sottosegretario Calvi e del Presidente, la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (2252), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Su richiesta del relatore, senatore Pasquale Valsecchi (il quale fa presente che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 2^a e 7^a), la Commissione rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

- « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557), d'iniziativa del senatore Vallauri.
- « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643), d'iniziativa del senatore Angelilli.

(Seguito della discussione e rinvio).

Proseguendo la discussione dei due disegni di legge, la Commissione ascolta un intervento del senatore Boccassi, il quale afferma che i due provvedimenti presentano lacune ed insufficienze soprattutto per quanto concerne l'individuazione dei beneficiari, da cui risulterebbero esclusi i pescatori autonomi. L'oratore ritiene tuttavia che i due disegni di legge consentano un passo avanti nel campo della previdenza a favore dei pescatori, e meritino pertanto di essere approvati, con gli opportuni emendamenti.

Dopo una breve replica del relatore, senatore Valsecchi, il quale fa presente che a favore dei pescatori autonomi è stato presentato il disegno di legge n. 2165, di iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri, la Commissione, accogliendo una proposta del sottosegretario Calvi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione dei due disegni di legge.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2190

Il Presidente comunica che il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione alla Commissione igiene e sanità in sede referente del disegno di legge n. 2190: « Abrogazione dell'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, recante norme relative agli onorari e compensi per le prestazioni medicochirurgiche », d'iniziativa dei senatori Boccassi ed altri.

Il predetto disegno di legge sarà pertanto esaminato dalla Commissione lavoro in sede consultiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I senatori Cesare Angelini e Brambilla chiedono che sia al più presto discusso il disegno di legge n. 338-B: « Riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione », d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri.

A loro volta i senatori Fiore e Zane sollecitano la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 209: « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione », d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri.

Il Presidente assicura che delle suddette richieste sarà tenuto conto nella predisposizione dell'ordine del giorno della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11.

IGIENE E SANITA (11ª)

MERCOLEDì 21 GIUGNO 1967

Presidenza del Vicepresidente SCOTTI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

- « Disciplina dell'assistenza farmaceutica nei centri rurali » (101), d'iniziativa del senatore Carelli.
- « Disposizioni per le farmacie rurali » (1021), d'iniziativa dei senatori Perrino ed altri.
- « Provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (2133).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Sui tre disegni di legge riferisce congiuntamente il senatore Cassini. Premessa una breve analisi dei due provvedimenti d'iniziativa parlamentare, ai presentatori dei quali riconosce il merito di aver per primi sottolineato l'importanza del problema e l'urgenza di risolverlo, il relatore passa ad un più approfondito esame del progetto governativo, che ritiene debba essere preso come base della discussione, anche in considerazione del fatto che ad esso è assicurata un'adeguata copertura finanziaria.

Dopo una breve disamina dei precedenti legislativi in materia e dopo avere rilevato le gravi carenze e le disfunzioni di cui soffre oggi l'assistenza farmaceutica nei centri rurali, tali da determinare preoccupazioni ed allarme, il senatore Cassini si sofferma ad illustrare i mezzi con cui il disegno di legge n. 2133 intende porvi rimedio, in armonia anche col dettato della Carta costituzionale: considerato infatti che il diritto alla tutela della salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione è uguale per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza, e che l'assistenza sanitaria tende sempre più ad allargarsi e a migliorare, è doveroso aggiornare ed adeguare alle esigenze odierne anche il servizio farmaceutico nei centri ru-

A parere del relatore, è merito del disegno di legge governativo l'aver posto a carico dello Stato l'onere derivante dalle provvidenze in esso contenute, riducendo quello dei Comuni a proporzioni minime e quasi simboliche ed agevolando la procedura per la concessione delle provvidenze stesse. Inoltre, il provvedimento favorisce l'impianto di farmacie rurali in Comuni capoluoghi, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, migliorando il funzionamento di quelle esistenti ed in

particolare riconoscendo al farmacista rurale il diritto ad un'equa indennità di residenza in proporzione alla popolazione del Comune interessato, indennità che viene opportunamente concessa, indipendentemente dal reddito netto accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile ed in proporzione inversa al numero degli abitanti.

Del pari opportuno gli appare l'aver ridotto il contributo del Comune a sole 80.000 lire per ogni categoria di farmacie e l'aver esteso l'indennità anche ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, in misura eguale a quella concessa per le altre farmacie di tale genere.

Il senatore Cassini ricorda poi che il disegno di legge contiene altre norme che semplificano e garantiscono la riscossione dell'indennità di residenza e dichiara di ritenere quanto mai provvida l'istituzione di dispensari farmaceutici nelle località rurali in cui manchi o non venga aperta una farmacia. Egli si sofferma quindi sui vantaggi che il provvedimento presenta rispetto alla vigente legislazione in materia e, riallacciandosi alla proposta di legge del senatore Carelli, dichiara che non sarebbe, in linea di massima, contrario ad inserire nel provvedimento governativo il principio della trasferibilità una tantum delle farmacie, con determinate cautele, al fine di evitare speculazioni e di non creare difficoltà per un efficiente servizio.

Il relatore conclude affermando che il disegno di legge n. 2133 risolve nella sua globalità il delicato problema dell'assistenza farmaceutica rurale ed invita la Commissione a chiederne l'assegnazione in sede deliberante.

Il Presidente prospetta quindi alla Commissione l'opportunità di prendere a base del proprio esame il disegno di legge governativo: tale proposta trova consenzienti i senatori Carelli e Perrino (proponenti dei disegni di legge nn. 101 e 1021) e l'intera Commissione.

Prende quindi la parola il senatore Perrino, il quale, premessa l'urgenza di provvedere all'assistenza farmaceutica nelle zone rurali — dove, su 6.900 Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ben 3.029 risultano tuttora privi di farmacia — rileva che il disegno di legge da lui presentato rivolge

una maggiore attenzione, rispetto al provvedimento governativo, ai Comuni con popolazione dai 1.000 ai 2.000 abitanti, dove la carenza si rivela particolarmente all'armante: si dichiara tuttavia disposto ad accogliere — salvo alcuni emendamenti che si riserva di presentare — il testo del Governo. L'oratore insiste sulla necessità di creare incentivi capaci di rendere la legge veramente operante, in particolare facendo obbligo ai Comuni di fornire almeno il locale della farmacia, riconoscendo ai giovani farmacisti laureati che abbiano prestato la loro opera in centri rurali punteggi preferenziali nei concorsi per farmacie urbane e contemplando la trasferibilità delle farmacie rurali, sia pure con opportune cautele.

Interviene successivamente il senatore Carelli. Anch'egli si dichiara favorevole al progetto governativo; sottolineando la gravità del problema, l'oratore afferma che la inadeguatezza dell'assistenza farmaceutica costituisce una delle cause dell'attuale spopolamento dalle campagne; egli propone di utilizzare i periti chimici come assistenti di farmacia per i dispensari e concorda con il senatore Perrino per quanto concerne la trasferibilità delle farmacie rurali. Si riserva infine anch'egli di presentare qualche emendamento.

Dopo brevi interventi del senatore Sellitti (il quale prospetta la opportunità di istituire consorzi nel campo delle farmacie rurali), del senatore Simonucci (che, pur dichiarandosi, anche a nome del suo Gruppo, favorevole al provvedimento, lamenta nondimeno il fallimento di tutti i progetti di riforma farmaceutica) e del senatore D'Errico (il quale vorrebbe che giovani anche non laureati, ma semplicemente diplomati venissero avviati al servizio farmaceutico rurale), conclude il dibattito il ministro Mariotti. Egli ricorda alla Commissione che si trova all'esame dell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge governativo inteso a disciplinare tutto il settore farmaceutico, in seno al quale restano tuttora aperti numerosi e gravi problemi, si determinano scompensi e sussistono possibilità di posizioni di ingiusto privilegio individuale e di monopolio da parte di potenti industrie straniere. Tale provvedimento, che all'inizio aveva incontrato il consenso di tutte le parti politiche,

ha subìto poi una battuta di arresto, non essendosi potuta superare la questione della trasferibilità delle farmacie. Il disegno di legge all'esame deve pertanto considerarsi una specie di stralcio del più ampio progetto anzidetto e tende a porre rimedio almeno ad uno degli aspetti più preoccupanti del settore farmaceutico. Di qui — conclude il Ministro — la necessità di approvarlo sollecitamente e con il minor numero possibile di emendamenti, in armonia con la tendenza generale di dare un nuovo e più adeguato assetto sanitario al nostro Paese.

Infine la Commissione unanime, coll'assenso del rappresentante del Governo, dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione dei tre disegni di legge in sede deliberante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 giugno 1967, ore 9,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
 - 1. Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO Francesco. Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1909) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - 2. VALENZI ed altri. Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo

scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 (547).

- 3. GARLATO. Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra (1604).
- 4. Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni (1354).
- 5. ANGELILLI ed altri. Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro (1645).
- II. Discussione dei disegni di legge:
 - 1. TRABUCCHI. Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).
 - 2. VALSECCHI Pasquale ed altri. Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando (1698).
 - 3. Disciplina dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (542).
 - 4. Deputati LAFORGIA ed altri. Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole (1745) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - 5. DE LUCA Angelo. Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (1719).
 - 6. Deputati LAFORGIA ed altri. Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bari una porzione del locale compendio patrimoniale denominato « ex Panificio militare » e porzione delle Caserme « Picca » e « Guadagni » con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infra-

strutture sostitutive (1982) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- 7. Deputati BIMA ed altri. Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato « ex polverificio » sito nel Comune stesso (1533) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 8. PERRINO. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi dei compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle », « Caserma Manthonè » e « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante », con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (1907).
- 9. Deputati ARMATO e NANNUZZI. Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (2189) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 10. Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito regionale umbro (2043) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Giunta delle elezioni

Giovedì 22 giugno 1967, ore 12

Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45